



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Documento n. 10

**Nota di lettura sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 638 a 643,
della legge 30 dicembre 2025, n. 199 relative alla cancellazione della restituzione delle
anticipazioni di liquidità**

Servizio Bilancio
XVIII Legislatura – 16 febbraio 2026



Il Servizio redige documenti sui disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio Bilancio

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:

Tel. 091 705 4746 - mail: serviziobilancio@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

<u>ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO</u>	3
<u>PREMESSA</u>	3
<u>IL QUADRO NORMATIVO</u>	4
<u>BOX. 1 – APPROFONDIMENTO SULLE ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ</u>	5
<u>BOX. 2 – ARTICOLO 1, COMMI 638-643 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199</u>	6
<u>BOX. 3 – ALLEGATO VII ALLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199</u>	8
<u>EFFETTI ED APPLICAZIONE SUL BILANCIO REGIONALE</u>	9
<u>BOX. 4 L’APPLICAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE SECONDO L’ARTICOLO 42 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118</u>	12

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO

Oggetto	Deliberazione n. 62 del 10 febbraio 2026 della Giunta regionale
Titolo	Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 638 a 643, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, relative alla cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità da parte delle Regioni. Impegno della Regione Siciliana ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari all'importo determinato ai sensi del comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025
Iniziativa	Governativa
Commissione di merito	II

PREMESSA

In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 642, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la Giunta regionale, in data 10 febbraio 2026, ha approvato la delibera n. 62 avente ad oggetto *“Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 638 a 643, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, relative alla cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità da parte delle Regioni. Impegno della Regione Siciliana ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari all'importo determinato ai sensi del comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025”*.

La menzionata delibera è stata successivamente trasmessa, in data 11 febbraio 2026, all'Assemblea regionale, unitamente alla nota del 6 febbraio 2026 del Dipartimento del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria generale della Regione e ai relativi allegati, al fine di adempiere, entro il 28 febbraio 2026, a quanto previsto dalla citata legge 30 dicembre 2025, n. 199 in ordine alla cancellazione del debito delle Regioni nei confronti dello Stato e della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per le anticipazioni di liquidità di cui alle disposizioni statali richiamate dall'art. 1, comma 638 della medesima legge.

La delibera di Giunta del 10 febbraio 2026, in prima fase istruttoria, sarà oggetto d'esame da parte della Commissione Bilancio, alla quale è stata trasmessa in data 11 febbraio 2026, per essere, poi, sottoposta all'Aula.

IL QUADRO NORMATIVO

Alla luce di quanto previsto dall'**articolo 1, comma 642, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, l'Assemblea regionale**, nell'ambito della procedura prevista dai commi 638 ss. della citata disposizione, **è chiamata ad approvare**, attraverso una delibera non legislativa, **l'impegno della Regione siciliana ad applicare al proprio bilancio di previsione, dal 2026 al 2045, un risultato di amministrazione non superiore all'importo determinato con riferimento ai risultati del rendiconto 2024 (o, in assenza, dell'ultimo rendiconto formalmente approvato dalla Giunta o dal Consiglio, purché esso non sia non superiore ai limiti indicati dallo stesso comma 642, lettera a).**

L'importo del risultato di amministrazione indicato nel rendiconto generale della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2024 (pari a euro 12.484.996.893), **al netto del fondo di anticipazione di liquidità** (pari a euro 1.958.313.229,51) **e del fondo crediti di dubbia esigibilità** (pari a euro 198.625.539,26), che costituisce dunque il **limite** del risultato di amministrazione applicabile al bilancio di previsione per gli anni dal 2026 al 2045 ai sensi del richiamato art. 1, comma 642, lettera a), n. 2, **è pari a euro 10.328.058.124,77.**

Come pocanzi detto, la delibera che l'Assemblea regionale è chiamata ad adottare si inserisce nella procedura di cancellazione del debito delle Regioni nei confronti dello Stato riguardante le anticipazioni di liquidità di cui, in particolare, agli articoli 2 e 3 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e del debito contratto dalle Regioni con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per estinguere le anticipazioni di liquidità di cui, in particolare, all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (**Box. 1**).

Più specificamente, la Regione Siciliana ha contratto nel 2014 mutui, ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, rispettivamente, per euro 284.871.706,41 e per euro 606.097.000,00, mentre nel 2015 ha contratto mutui ai sensi dell'articolo 3 del medesimo D.L. per euro 1.776.000.000,00, provvedendo al pagamento degli interessi e alla restituzione delle quote capitali secondo i relativi Piani di Ammortamento, nonché alla contabilizzazione del Fondo di anticipazione di liquidità per i mutui di cui agli articoli 2 e 3 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 secondo le modalità dei commi 692 ss. dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha a sua volta determinato, tra gli altri effetti, la sterilizzazione della somma corrispondente ai mutui contratti.

Box. 1 – Approfondimento sulle anticipazioni di liquidità

Le anticipazioni di liquidità sono lo strumento con il quale alle Regioni è stato consentito, in condizioni di carenza di liquidità, il pagamento dei debiti commerciali e finanziari riferiti a spese previste nei bilanci e già autorizzate, al fine di favorire nel tempo il riallineamento della gestione di cassa con quella di competenza.

Si ricorda, in particolare, che **le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 2 decreto-legge n. 35 del 2013**, sono state concesse alle Regioni per il pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, diversi da quelli finanziari e sanitari, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di liquidità, mentre **le anticipazioni di cui all'articolo 3 del medesimo D.L. n. 35 del 2013** sono state concesse per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012.

Quanto alle **anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 2, comma 46, legge n. 244 del 2007**, esse sono state concesse per il risanamento strutturale dei servizi sanitari regionali, al fine di garantire la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005. Tali anticipazioni di liquidità sono state disposte in attuazione degli accordi che ciascuna Regione ha concluso con lo Stato per il ripiano del disavanzo.

La richiamata procedura di cancellazione del debito di cui ai commi 638 ss. dell'art. 1, legge 30 dicembre 2025, n. 199 (**Box. 2**), prevede:

- una richiesta da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'impegno della Regione, assunto con delibera dell'Assemblea regionale, ad applicare al bilancio di previsione, dal 2026 al 2045, un risultato di amministrazione pari all'importo determinato con riferimento ai risultati del rendiconto 2024 ossia **a euro 10.328.058.124,77 (comma 642)**;
- la trasmissione al MEF, entro il 28 febbraio 2026, della suddetta delibera dell'Assemblea regionale, pena la non applicazione della procedura di cancellazione del debito (**comma 639**);
- la determinazione entro il 28 febbraio 2026, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, degli importi complessivi indicati nell'allegato VII alla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (**Box. 2**), ripartiti tra le Regioni, in misura pari ai minori oneri, per le stesse, derivanti dalla cancellazione del debito, le modalità di versamento al bilancio dello Stato e, per ciascun ente, la quota da riassegnare

- annualmente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (**comma 640**);
- il versamento degli importi di cui sopra all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2026 al 2051, secondo il rispettivo piano di ammortamento (**commi 640 e 641**);
 - a decorrere dal rendiconto 2025 il fondo anticipazioni di liquidità non è accantonato nel risultato di amministrazione delle Regioni (**comma 643**).
-

Box. 2 – Articolo 1, commi 638-643 della legge 30 dicembre 2025, n. 199

Comma 638

Dal 1° gennaio 2026 è cancellato il debito delle regioni nei confronti dello Stato riguardante le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, di cui all'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 1, comma 833, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Comma 639

Dal 1° gennaio 2026, il debito contratto dalle regioni con la Cassa depositi e prestiti S.p.a. per estinguere, in tutto o in parte, le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è posto a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento delle rate di ammortamento del predetto debito alle scadenze e per gli importi risultanti dai piani di ammortamento allegati ai relativi contratti di mutuo stipulati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. con le regioni. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 638 non operano in assenza della richiesta della Conferenza delle regioni e delle province autonome di cui al comma 642 e per le regioni che entro il 28 febbraio 2026 non trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze la delibera di cui al medesimo comma 642.

Comma 640

Dal 2026 al 2051, le regioni che hanno beneficiato della cancellazione dei debiti di cui al comma 638 e dell'accollo da parte dello Stato del loro debito di cui al comma 639 versano annualmente all'entrata del bilancio dello Stato gli importi complessivi indicati nell'allegato VII alla presente legge. Entro il 28 febbraio 2026, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati gli importi di cui al primo periodo ripartiti tra le regioni, in misura pari ai minori oneri, per le stesse, derivanti dall'applicazione dei commi 638 e 639, le modalità di versamento al bilancio dello Stato e, per ciascun ente, la quota da riassegnare annualmente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Comma 641

Le regioni versano gli importi di cui al comma 640 all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2026 al 2051. Qualora il versamento di cui al primo periodo non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato intestati a ciascuna regione, a esclusione dei conti riguardanti la sanità.

Comma 642

Su richiesta della Conferenza delle regioni e delle province autonome, al fine di limitare gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla cancellazione del fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione:

a) le regioni Calabria, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia e Umbria si impegnano, con delibera del Consiglio regionale, dal 2026 al 2051, e la Regione siciliana si impegna, con delibera dell'Assemblea regionale, dal 2026 al 2045, ad applicare al proprio bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari all'importo determinato con riferimento ai risultati del rendiconto 2024 o, in assenza, dell'ultimo rendiconto formalmente approvato dalla Giunta o dal Consiglio, non superiore:

1) al limite previsto dall'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, se al 31 dicembre 2024 la regione è in disavanzo di amministrazione di lettera E;

2) al risultato di amministrazione di lettera A, al netto del fondo anticipazione di liquidità e del fondo crediti di dubbia esigibilità, se al 31 dicembre 2024 il risultato di amministrazione di lettera E è positivo o pari a 0;

b) la regione Abruzzo si impegna con delibera del Consiglio regionale:

1) nel 2026 ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a);

2) dal 2027 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di euro 5.000.000;

c) le regioni Campania, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana si impegnano con delibera del Consiglio regionale:

1) dal 2026 al 2030, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato, per ciascun anno, degli importi indicati nell'allegato VIII;

2) dal 2031 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a);

d) la regione Lazio si impegna con delibera del Consiglio regionale:

1) nel 2026 ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato dell'importo indicato nell'allegato VIII;

2) dal 2027 al 2030, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di euro 404.000.000 e degli importi indicati nell'allegato VIII;

3) dal 2031 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di euro 404.000.000;

e) dal 2026 al 2030, le regioni Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e Veneto possono, in sede di autocoordinamento, cedere o acquisire quote del riparto previsto dall'allegato VIII, nel limite complessivo annuo di 160 milioni di euro. Entro il 30 giugno di ciascun anno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il riparto di cui all'allegato VIII, da applicare per l'esercizio in corso;

f) le regioni che non rispettano i limiti previsti dalle lettere da a) a e) sono tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dall'approvazione da parte della Giunta del rendiconto che accerta tale risultato, un importo corrispondente al maggiore utilizzo del risultato di amministrazione applicato in entrata al proprio bilancio. Qualora il versamento di cui al periodo precedente non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato intestati a ciascuna regione, esclusi i conti riguardanti la sanità.

Comma 643

A decorrere dal rendiconto relativo all'esercizio 2025, il fondo anticipazioni di liquidità non è accantonato nel risultato di amministrazione delle regioni.

Box. 3 – Allegato VII alla legge 30 dicembre 2025, n. 199

Anno	Importo complessivo da versare da parte delle Regioni allo Stato
2026	1.092.279.191,32
2027	1.502.120.528,27
2028	1.502.120.528,26
2029	1.502.120.528,24
2030	1.502.120.528,30
2031	1.502.120.528,25
2032	1.502.120.528,21
2033	1.502.120.528,28
2034	1.502.120.528,20
2035	1.501.647.500,55
2036	1.501.647.500,52
2037	1.501.647.500,50
2038	1.501.647.500,51
2039	1.496.982.477,47
2040	1.496.982.477,43
2041	1.496.982.477,50
2042	1.476.365.973,74
2043	1.476.365.973,74
2044	1.446.988.789,19
2045	797.680.232,34
2046	536.665.301,90
2047	527.608.574,71
2048	383.202.388,94
2049	383.202.389,03
2050	378.983.264,60
2051	378.983.264,57
TOTALE	31.392.827.004,56

EFFETTI ED APPLICAZIONE SUL BILANCIO REGIONALE

Come già detto (v. **Box. 1**), l'Amministrazione regionale della Sicilia, analogamente ad altre Regioni, ha fruito dell'istituto delle anticipazioni di liquidità, determinando l'insorgenza di passività finanziarie nei confronti dello Stato, soggette a un piano di ammortamento pluriennale. Tale strumento finanziario risulta preordinato a sopperire a temporanee carenze di flussi di cassa, consentendo l'estinzione di obbligazioni commerciali e finanziarie afferenti a poste di spesa regolarmente autorizzate nei documenti programmatori.

In relazione alla fattispecie specifica della Regione Siciliana, il ricorso alle suddette anticipazioni, nell'ambito delle diverse opzioni previste dal vigente quadro normativo, si è articolato secondo le seguenti direttrici:

- **Risanamento strutturale dei disavanzi sanitari pregressi e delle passività finanziarie** (art. 2, comma 46, L. n. 244/2007): erogazione di risorse destinate al riequilibrio del settore salute e all'estinzione di posizioni debitorie, sia di natura finanziaria che commerciale, maturate entro il termine del 31 dicembre 2005. Tale intervento si pone in attuazione dei Piani di rientro sottoscritti tra l'Amministrazione centrale e quella regionale.
- **Adempimento delle obbligazioni commerciali di natura extrasanitaria e trasferimenti in favore delle autonomie locali** (art. 2, D.L. n. 35/2013): apporto di liquidità finalizzato all'assolvimento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012 in ambiti estranei al comparto sanitario, ivi incluse le spettanze finanziarie destinate agli enti locali territoriali.
- **Soddisfacimento delle passività inerenti al settore salute** (art. 3, D.L. n. 35/2013): attivazione di linee di credito vincolate esclusivamente alla copertura dei debiti maturati nell'ambito della spesa sanitaria entro il termine del 31 dicembre 2012.

Al 31 dicembre 2025 il fondo anticipazioni di liquidità iscritto nell'entrata nell'esercizio 2026 come utilizzo avanzo di amministrazione è pari a tutte le quote capitali ancora da restituire e risulta ammontare ad euro 1.875.097.000,49.

L'attivazione del regime previsto dall'articolo 1, commi da 638 a 644, della Legge n. 199/2025 determina, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, l'estinzione delle posizioni debitorie residue della Regione nei confronti dell'amministrazione statale. L'esercizio di tale opzione normativa, pur configurando l'annullamento dello stock di debito esistente, risulta subordinato all'insorgenza di specifici oneri finanziari e conseguenze di natura contabile, sintetizzabili nei termini che seguono:

1) Versamento annuale allo Stato (2026-2051)

La Regione siciliana dovrà assicurare idonea copertura finanziaria per il versamento annuale, da realizzare entro il 30 giugno, in favore del bilancio dello Stato di una quota definita in sede di Conferenza permanente. Tale contributo è finalizzato al riparto del debito complessivo contratto dallo Stato nei confronti delle Regioni per l'arco temporale 2026-2051 (art. 1, comma 639, L. n. 155/2025). Sebbene la quantificazione definitiva della quota sia rimessa alla deliberazione della predetta Conferenza, la stima degli oneri riflette verosimilmente i volumi finanziari già previsti dai piani di ammortamento vigenti. Sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di previsione, l'impegno finanziario per il primo triennio di applicazione è quantificato nei termini seguenti:

Esercizio finanziario 2026: euro 84.149.140,92;

Esercizio finanziario 2027: euro 85.092.653,77;

Esercizio finanziario 2028: euro 86.046.889,85.

Alla luce di quanto detto, come emerge altresì dalla delibera di Giunta n. 62 del 10 febbraio 2026, **la Regione dovrà predisporre un disegno di legge per procedere alle variazioni di bilancio necessarie ad adeguare il bilancio di previsione 2026-2028, già approvato, agli effetti discendenti dalla richiamata disciplina statale** sulla cancellazione dei debiti contratti per la concessione di anticipazioni di liquidità. Più specificamente, **le suddette variazioni serviranno a dare copertura finanziaria, nel triennio 2026-2028, alle somme, come sopra quantificate, destinate al versamento del contributo in favore del bilancio dello Stato**, pari alle quote per interessi e quota capitale che non dovranno essere più rimborsate dalla Regione, nonché per la copertura dei predetti maggiori oneri che scaturiscono a seguito della cancellazione del FAL.

2) Nuovi limiti per l'applicazione del risultato di amministrazione (2026-2045)

In relazione all'arco temporale compreso tra gli esercizi finanziari 2026 e 2045, l'Amministrazione regionale avrà la facoltà di procedere all'applicazione del risultato di amministrazione ai rispettivi bilanci di previsione, ferma restando la subordinazione di tale prerogativa al rispetto dei limiti definiti dal quadro normativo di settore.

Con specifico riguardo alla Regione Siciliana, le risultanze del Rendiconto per l'esercizio 2024, approvato con deliberazione della Giunta regionale, evidenziano una situazione di avanzo, determinando pertanto l'attivazione della specifica disciplina di cui all'articolo 1, comma 642, punto 2), della normativa di riferimento, **con la conseguente individuazione di una quota potenziale di applicazione quantificata, nel suo limite superiore, in euro 10.328.058.124,77.**

Tale consistenza finanziaria scaturisce direttamente dalle evidenze contabili certificate nel predetto documento di rendicontazione, previa decurtazione dal risultato di amministrazione del relativo esercizio esclusivamente delle quote afferenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) e al Fondo anticipazione di liquidità (FAL), in aderenza a quanto previsto al punto 2) del comma 642 dell'articolo 1 della L. 199/2015.

	Rendiconto 2024 (delibera giunta n. 36 del 29 gennaio 2026)
Risultato di amministrazione 2024 (A)	12.484.996.893,54
Fondo crediti dubbia esigibilità	-198625539,3
Fondo anticipazione liquidità	-1.958.313.299,51
Limite utilizzo avanzo di amministrazione	10.328.058.054,77

Il predetto importo, si ribadisce, costituisce esclusivamente il limite massimo per l'applicazione delle quote del risultato di amministrazione ai bilanci di previsione relativi all'arco temporale 2026-2045.

L'effettivo impiego di tali quote, nel corso dei singoli esercizi, permane in ogni caso subordinato all'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Box. 4 - L'applicazione del risultato di amministrazione secondo l'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

L'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 stabilisce una specifica scansione procedurale articolata in due distinte fasi per l'iscrizione contabile del risultato di amministrazione nel bilancio di previsione.

Impiego della quota libera e per gli investimenti.

L'ordinamento contabile stabilisce che l'accertamento definitivo del risultato di amministrazione si perfezioni esclusivamente con l'approvazione del rendiconto della gestione. Sotto il profilo procedurale, tale adempimento costituisce presupposto necessario e vincolante per l'impiego delle quote destinate agli investimenti e della quota libera dell'avanzo. Conseguentemente, con riferimento all'annualità 2025, l'utilizzo di tali disponibilità finanziarie risulta subordinato alla formale approvazione del relativo Rendiconto 2025.

In ordine alle più recenti risultanze contabili emergenti dai documenti di programmazione e rendicontazione, si evidenzia che il rendiconto per l'esercizio 2024, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 36 del 29 gennaio 2026, attesta un avanzo di amministrazione pari a euro 2.266.820.736,68. Tale andamento trova conferma nel trend della gestione finanziaria desumibile dalle stime preliminari relative al risultato presunto per l'anno 2025, asseverate con deliberazione di Giunta n. 52 del 4 febbraio 2026 e quantificate in euro 5.181.823.586,11.

Sotto il profilo strettamente normativo, si osserva che, pur a seguito dell'intervenuta approvazione del rendiconto, l'impiego della quota libera del risultato di amministrazione non appare configurabile quale facoltà discrezionale dell'Amministrazione, risultando invece subordinato alla gerarchia vincolante di finalità definita dall'articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La citata disposizione individua un ordine di priorità inderogabile nell'applicazione delle risorse, stabilendo che queste siano destinate prioritariamente alla copertura dei debiti fuori bilancio — finalità preordinata all'estinzione di obbligazioni pecuniarie insorte extra ordinem — e, in subordine, alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, qualora i mezzi ordinari non ne assicurino la necessaria stabilità. Soltanto al definitivo e comprovato assolvimento delle suddette priorità, l'avanzo libero potrà essere legittimamente destinato al finanziamento di spese di investimento, alla copertura di spese correnti a carattere non permanente ovvero all'estinzione anticipata di prestiti.

Impiego anticipato delle quote vincolate e accantonate

Le quote vincolate e accantonate posso essere iscritte immediatamente come posta a sé stante dell'entrata nel primo esercizio del bilancio o tramite variazione di bilancio al fine di garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza.

Sotto il profilo procedurale, tuttavia l'attivazione della spesa è subordinata ad alcuni adempimenti, tra cui la verifica obbligatoria da parte della Giunta entro il termine del 31 gennaio mediante preconsuntivo. Tale verifica, per il 2025, è avvenuta con la già citata delibera n.52 del 4 febbraio 2026 la quale ha evidenziato i risultati così come rappresentato nel seguente schema.

Delibera n.52 del 4 febbraio 2026	
Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025	15.220.195.339,81
Parte accantonata	4.368.136.819,25
Parte vincolata	5.658.217.587,45
Parte destinata agli investimenti	12.017.347,00
Parte disponibile	5.181.823.586,11

3) Soppressione, a decorrere dall'esercizio 2025, dell'obbligo di accantonamento del fondo anticipazione di liquidità.

Viene meno, l'obbligo di accantonamento nel risultato di amministrazione del fondo predetto. Tale disposizione permette di ottenere risultanze migliorative sul risultato di amministrazione, ampliando l'avanzo o riducendo l'eventuale disavanzo. **Con specifico riferimento per la Regione siciliana, tale disposizione permetterebbe di migliorare il risultato di amministrazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2025, per un importo pari a 1.875.097.000,49.**

Sintesi effetti applicativi sul bilancio regionale	
Versamento annuale per il periodo 2026-2051 allo Stato, entro il 30 giugno	Per il solo 2026, la quota da reperire nel bilancio regionale è pari a circa 84.149.140 euro, tuttavia ancora definire in sede di riparto presso la Conferenza permanente
Nuovi limiti per l'applicazione del risultato di amministrazione per gli anni 2026-2045	Il limite superiore annuale per la Regione siciliana, essendo un ente in avanzo secondo il Rendiconto 2024, è calcolato per un importo pari a 10.328.058.054,77
Soppressione, a decorrere dall'esercizio 2025, dell'obbligo di accantonamento del fondo anticipazione di liquidità.	Tale disposizione permetterebbe di migliorare il risultato di amministrazione per un importo pari a 1.875.097.000,49.